

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCALIERI.

CAPITOLO I -NORME GENERALI

ART. (1) CLASSIFICAZIONE.

Ai fini del presente regolamento si classificano impianti pubblicitari i seguenti tipi e precisamente:

- a) insegne sottili;
- b) insegna sottile a sbraccio;
- c) vetrinette;
- d) cartelloni pubblicitari;
- e) murales;
- f) insegne scatolate;
- g) striscioni in tela;
- h) targhe;
- i) tende;
- l) impianti speciali;
- m) insegne multiple.

Per quanto concerne la definizione di tali tipologie il riferimento puntuale e demandato al successivo art. 9.

ART. (2) REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DOMANDE DI INSTALLAZIONE.

Sono soggetti aventi requisiti per installare mezzi pubblicitari sul territorio moncalierese tutti coloro i quali esercitano un'attività produttiva o terziaria in proprio nonché associazioni, enti o consorzi che pubblicizzino il proprio prodotto, attività e/o manifestazioni.

Coloro i quali dispongono dei requisiti sopraindicati e intendono collocare sul territorio moncalierese impianti pubblicitari del tipo rientrante nella classifica, di cui all'art. 1 del presente regolamento, devono presentare domanda al Sindaco, su carta legale corredata da tre esemplari del progetto costituito da:

1. planimetria in scala 1:2000, estratta dal P.R.G.C. con evidenziato il luogo dell'intervento;
2. planimetria in scala non inferiore a 1:500 rappresentante la situazione esistente dell'intorno ambientale e l'ubicazione puntuale dell'impianto da installare, debitamente quotato;
3. piante, prospetti e sezioni quotate, in scala non inferiore a 1:50, dell'impianto di cui trattasi, con descrizione dei materiali impiegati e relative colorazioni, sistemi e tipi di eventuali illuminazioni;
4. bozzetto colorato in scala non inferiore a 1:50 dell'impianto in questione;
5. rappresentazione fotografica a colori, formato 20 x 25, estesa all'intorno -ambientale sede dell'installazione dell'impianto, sulla quale, con la tecnica del fotomontaggio, viene rappresentato l'impianto di cui trattasi.

Alla suddetta domanda devono essere allegati il Nulla Osta del proprietario e/o amministratore dell'area, del manufatto o edificio sul quale insisterà l'impianto pubblicitario, reso mediante dichiarazione scritta.

Ai fini del Nulla Osta, di cui al comma precedente, la domanda di installazione dell'impianto e tutti gli elaborati grafici e fotografici dovranno essere vistati in calce dai soggetti di cui al precedente comma.

Tale Nulla Osta dovrà essere preceduto dalla dichiarazione di "reso edotto" previsto dal seguente art. 4.

Sono esentate dalla presentazione degli elaborati, di cui ai punti 1, 2, 3, 4, le domande per la posa della pubblicità di cui al punto h) del precedente art. 1, semprechè l'impianto in questione non superi la dimensione di **40 x 40 cm.** Per la posa della suddetta pubblicità è sufficiente la domanda in bollo, indirizzata al Sindaco della Città di Moncalieri, con una descrizione sommaria (messaggio, colore, materiale e dimensione) della pubblicità da installare, corredata da una fotografia formato 15 x 18.

ART. (3) INSTALLAZIONE IMPIANTI.

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo è subordinata ad un'autorizzazione comunale rilasciata con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Per quanto concerne tipologia, caratteristiche e prescrizioni particolari relative agli impianti di cui trattasi, valgono le disposizioni del successivo art. 9.

In ogni caso l'installazione di impianti pubblicitari, presso la sede di una attività richiedente, non può superare gli spazi ammessi di cui dispone il prospetto su strada pubblica della sede stessa.

Non è ammessa l'installazione di impianti con messaggi pubblicitari ripetitivi.

ART. (4) RESPONSABILITA'.

Il titolare della pubblicità, l'installatore, il proprietario dell'area, del manufatto o dell'edificio sono parimenti responsabili dei danni a cose e a persone derivanti dall'impianto installato ed ogni azione legale civile o penale sarà ad essi indirizzata, come pure sarà ad essi indirizzata ogni sanzione amministrativa o penale, derivanti dal mancato rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per tali fini gli interessati dovranno dichiarare, nel **Nulla Osta** di loro competenza previsto dal precedente art. 2, di "essere edotti " sulle responsabilità derivanti dal presente articolo, manlevando il Comune da qualsivoglia responsabilità verso terzi, e di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 del presente regolamento.

ART. (5) INDIVIDUAZIONE AREE DI INSTALLAZIONE.

Ai fini del presente regolamento le aree di installazione vengono così individuate:

- a) centro storico moncalierese (concetrico);
- b) centri storici minori (Revigliasco -Tetti Piatti -Tagliaferro-Tetti Rolle -Barauda -Bauducchi -Moriondo -Tetti Sapini -LaRotta);
- c) strade di grande traffico (corso Trieste -Via Sestriere -corso Savona -Strada Genova -strada Revigliasco -via F.lli Postiglione corso Roma -via Pastrengo -corso Stupinigi -via Juglaris - strada S. Maria/Tetti Rolle -strada Vinovo -strada Vecchia del Moriondo- strada Torino);
- d) strade collinari (tutte quelle dipartentesi da strada Torino e da strada Revigliasco);
- a) strade di traffico urbano (tutte le altre strade comunali escluse quelle di cui ai punti a) b) e d) sopraindicati.

Ai fini dell'individuazione, di cui ai punti a) -b) e c) valgono le tavole 2a, 2b e tav. 4 del vigente P.R.G.C..

ART. (6) RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI.

Per quanto non previsto da leggi o regolamenti vigenti, purché non in contrasto, valgono le norme del presente regolamento, del regolamento edilizio e del regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti "sulle pubbliche affissioni di cui alla deliberazione Giunta Municipale n. 104 del 25.01.1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. (7) MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E SUA DISCIPLINA.

L'autorizzazione prevista dall'art. 2 del presente regolamento è rilasciata dal Sindaco sentito il parere della C.I.E., costituita ai sensi dell'art. 13 del R.E..

L'autorizzazione è sempre revocabile ogni qualvolta ricorrano le seguenti condizioni:

- a) cattiva manutenzione dell'impianto;
- b) particolari esigenze derivanti dalla circolazione varia e/o dal traffico più in generale;
- c) cause di forza maggiore contemplate dal C.C.;
- d) esigenze di interesse pubblico generale derivanti da fattori
- e) imprevisti e/o imprevedibili al momento del rilascio dell'autorizzazione;

A giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale la revoca c' dell' autorizzazione non potrà essere motivo ed oggetto di richiesta per eventuali danni o mancati guadagni.

ART. (8) RICOLLOCAMENTO.

Il ricollocamento degli impianti di pubblicità, anche solo momentaneamente rimossi per necessità di restauri ovvero modifiche anche non sostanziali degli impianti stessi, **è sottoposto a nuova autorizzazione** nei modi e nelle forme previste nel presente regolamento.

CAPITOLO II -PRESCRIZIONI PARTICOLARI

ART. (9) DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI.

Il rilascio delle singole autorizzazioni, relative agli impianti, di cui trattasi, è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) insegne sottili;

si definiscono insegne sottili quelle costituite da una **superficie piana o curva il cui spessore o freccia sia inferiore a 3 cm.** Tali, insegne sono consentite se addossate alle pareti prospettanti su via pubblica e che non sporgano dalla parete in cui sono installate in misura superiore al loro spessore o freccia; in particolare tali insegne devono essere contenute entro i fili verticali degli stipiti delle aperture e non possono in ogni caso coprire cornici o parti ritenute decorative.

Le insegne laterali alle aperture dei fabbricati, **non devono avere sporgenza**, dal filo muro, superiore a **1 cm.**; essere poste ad **un'altezza minima**, dal piano marciapiede di almeno **80 cm.** ed essere distanti **dalle cornici** delle aperture di almeno **5 cm.**

A giudizio insindacabile della Commissione Igienico-Edilizia, tali insegne potranno incorniciare le aperture, a condizione che le stesse non sporgano dal filo muro in misura superiore ad **1 cm.** e non coprano elementi architettonici di rilievo.

Nel rispetto delle prescrizioni sopraindicate, sono consentiti impianti luminescenti, purché non intermittenti, e impianti illuminati da sorgenti esterne;" nel caso di impianti illuminati da sorgenti esterne, queste non potranno sporgere dal filo muro, sede impianto pubblicitario, in misura superiore a **10 cm.** Non sono ammesse in alcun caso sorgenti luminose esterne provenienti dal basso oppure aventi sede diversa dal luogo dell'impianto pubblicitario da illuminare.

b) insegne a sbraccio;

si definiscono insegne a sbraccio quegli impianti pubblicitari installati su edifici esistenti il cui messaggio pubblicitario è posto ortogonale all'asse viario longitudinale.

Tali insegne non possono essere poste ad **altezza inferiore a 4.75 mt.** dal piano della carreggiata stradale e superare, **in altezza, il limite di gronda** dell'edificio in cui sono collocate.

Nel caso di insegne da collocarsi su edifici privi di aggetti, tali insegne non devono **sporgere più di 1,00 mt.** dal filo muro e rispettare le dimensioni di cui al comma precedente.

c) Vetrinette;

Si definiscono vetrinette quei volumi chiusi il cui spigolo minore **non sia superiore a 25 cm.** Tali vetrinette possono essere di tipo mobile o fisse e devono sempre essere addossate ad una parete; non possono aggettare dal filo della parete in misura superiore a **7 cm.** e devono essere, di norma, poste ad un'altezza di **1.20 mt.** dal piano marciapiede.

Nel caso di vetrinette poste ad altezza inferiore di **1.20 mt.**, dal piano marciapiede, le stesse non dovranno aggettare dal filo muro in misura superiore a **1 cm.** e la superficie trasparente dovrà essere realizzata con materiali **antifondamento.**

Dette vetrinette possono essere illuminate nei limiti previsti i dall'art. 10 del presente regolamento.

d) cartelloni pubblicitari;

Si definiscono cartelloni pubblicitari quegli impianti da collocarsi sulle strade di grande traffico, di cui al punto c) dell'art. 5 del presente regolamento.

Tali impianti devono rispettare le seguenti prescrizioni, e precisamente:

essere costituiti da una struttura **tubolare metallica** del diametro di **10 cm.** lo a **forma di U rovescio**, con **spigoli curvilinei**, entro la quale viene fissato lo spazio pubblicitario;

la dimensione dello spazio pubblicitario non superiore a **1.40 x 2.00 mt.** con il lato maggiore orizzontale e deve essere bifacciale.

il lato maggiore dello spazio pubblicitario deve essere orizzontale;

il bordo inferiore dello spazio pubblicitario deve essere posto ad un'altezza dal piano stradale di **2.00 mt.**;

la struttura di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere verniciata a **smalto di colore verde scuro**;

l'asse maggiore, contenuto nel piano della struttura deve essere verticale, come pure verticale deve essere il piano dello spazio pubblicitario;

l'angolo formato dal prolungamento del piano verticale della struttura, con il piano verticale contenente l'asse longitudinale della strada, deve essere di **45° gradi sessagesimali** rispetto al senso di marcia stradale in cui è posto l'impianto.

Nel rispetto di quanto sopra, tali impianti potranno essere illuminati, non da sorgenti esterne, nei limiti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

e) murales;

Si definiscono murales quegli spazi pubblicitari dipinti sull'intonaco degli edifici che prospettano sulle vie pubbliche.

Tali murales saranno assentiti soltanto sui prospetti degli edifici privi di aperture; saranno comunque tollerati in quei prospetti le cui aperture servono ad areare i servizi igienici dell'organismo edilizio sul quale si intende collocare detti impianti.

L'autorizzazione per l'installazione di tali impianti potrà essere rilasciata soltanto se risolvono esteticamente e unitariamente l'intero prospetto dell'edificio. La valutazione di tale soluzione è demandata al parere vincolante della Commissione Igienico-Edilizia costituita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio.

L'eventuale illuminazione di detti murales dovrà rientrare nei limiti previsti dal successivo art. 10.

f) insegne scatolate o a lettere

Si definiscono insegne scatolate quei contenitori che al loro interno alloggiavano sistemi di produzione del messaggio pubblicitario o semplicemente sistemi di illuminazione che esaltano il messaggio stesso.

Le insegne a lettere scatolate appartengono alle insegne scatolate.

L'illuminazione delle suindicate insegne deve rispettare i limiti previsti al successivo art. 10.

Per quanto concerne le suindicate insegne, valgono, in quanto applicabili, i limiti previsti per le insegne sottili a pareti e quelle a sbraccio.

g) striscioni

Si definiscono striscioni quelle forme pubblicitarie poste trasversalmente alle vie pubbliche.

Tale forma di pubblicità è ammessa solamente per trasmettere messaggi di interesse pubblico generale. E' ammessa sponsorizzazione di superficie inferiore al messaggio sopportato dallo striscione.

La presenza, in detti striscioni, di eventuali sponsor, deve essere autorizzata dal Comune.

h) targhe

Si definiscono targhe le forme pubblicitarie poste in prossimità degli accessi carrai e pedonali di accesso alle sedi delle ditte interessate.

Tali targhe non possono essere luminescenti e possono essere affisse solamente al muro dell'edificio, sporgendo dal muro stesso non più di **1 cm**.

i) tende

Nella definizione di tende rientrano anche quelle capottine rigide o semirigide poste nelle aperture (vetrine ed ingressi) delle attività terziarie che si affacciano sulle vie pubbliche.

Tali attrezzature non potranno **aggettare oltre i limiti del marciapiede**, se presenti; nelle strade prive di marciapiede le stesse non possono aggettare più di **30 cm**. dal filo muro.

Il limite inferiore di tali attrezzature deve essere ad un'altezza minima di **2.10 mt.** dal piano di calpestio del marciapiede, se esistente, ovvero dal piano stradale per quelle strade prive di detto marciapiede.

l) impianti speciali

Si definiscono impianti speciali quelle strutture pubblicitarie poste sui tetti degli edifici, e quelle in prossimità delle zone industriali.

Per tali impianti ogni determinazione è demandata al parere vincolante della Commissione Igienico-Edilizia, significando che gli ingressi delle zone industriali non potrà essere installato più di un impianto, raggruppante le ditte presenti nella zona in questione.

m) insegne multiple

Si definiscono insegne multiple quegli impianti costituiti da elementi luminescenti e non con possibilità di trasmettere più di un messaggio pubblicitario. Appartengono a tale tipologia anche i sistemi mutabili od a intermittenza e, poiché possono essere del tipo a insegna sottile o a sbraccio, valgono le norme previste per detti tipi.

Per tali tipi di impianti ogni determinazione è demandata al parere vincolante della Commissione Igienico-Edilizia.

ART. (10) LUMINOSITA' DELLE INSEGNE.

Non sono ammesse, se non in caso di particolare interesse pubblico, luminescenze, dirette o riflesse, superiori a **150 lux**, misurate a **4.00 mt.** Dalla sorgente. Per l'alimentazione dei detti impianti non saranno tollerate linee aeree.

ART. (11) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI INSTALLAZIONE.

Nelle aree, come individuate nel precedente art. 5 varranno le seguenti prescrizioni, con l'avvertenza che le tipologie indicate appartengano alla classificazione dei cui all'art. 1 del presente regolamento.

Per tali fini, nelle diverse aree di installazione si prescrive quanto segue:

a) Centro storico moncalierese;

Nel centro storico moncalierese sono ammessi soltanto impianti appartenenti alla tipologia a), c), g), h), i), con l'avvertenza che tra le colonne arcate della P.zza V. Emanuele non saranno ammesse insegne, tende o altri impianti di nessuna specie.

Nel centro storico moncalierese è altresì vietata l'installazione di impianti pubblicitari su balconi e terrazzi, inoltre non sono ammessi sistemi di illuminazione fluorescenti.

b) Centri storici minori di cui alla lettera b) del precedente art. 5;

In tali centri varranno di norma le stesse prescrizioni di cui al precedente punto a).

c) Strade di grande traffico come individuate dalla lettera c) del precedente art. 5;

In tale area è ammessa l'installazione di tutte le tipologie classificate all'art. 1 del presente regolamento, ad eccezione della tipologia individuata con la lettera d);

Sono comunque sempre applicabili le prescrizioni contenute nelle diverse tipologie di cui all'art. 9 del presente regolamento.

d) Strade collinari;

In tutte le strade collinari come individuate al punto d) del precedente art. 5 è vietata l'installazione di qualsivoglia impianto pubblicitario, ad eccezione delle tipologie a), b), c), g), h), i) di stretta esigenza delle attività insediate su tale area.

Valgono sempre, in quanto applicabile le ulteriori prescrizioni relative alle diverse tipologie.

e) Strade di traffico urbano;

In tale area sono ammessi unicamente impianti appartenenti alle tipologie: a), b), c), f), g), h), i), con le rispettive prescrizioni tipologiche.

ART. (12) PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CARATTERI CROMATICI DEGLI IMPIANTI.

Nella composizione cromatica degli impianti pubblicitari e/o dei messaggi visivi si dovrà di norma, evitare interferenze con gli impianti adiacenti; **impiegare tinte e colori vivaci** che si mantengano inalterati nel tempo; evitare il predominare di un solo colore.

Un giudizio negativo sugli aspetti cromatici, espresso dalla Commissione Igienico-Edilizia, può comportare diniego alla richiesta di installazione dell'impianto di cui trattasi.

ART. (13) PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO.

Si definisce messaggio visivo o pubblicitario il contenuto descrittivo, allusivo e/o intenzionale insito nel messaggio visivo trasmesso da un qualsiasi impianto pubblicitario.

Ai fini del rilascio all'autorizzazione dell'impianto, il messaggio visivo o pubblicitario non dovrà avere contenuti osceni o amorali, o che possano essere interpretati come tali offendendo cose, persone, enti e istituzioni.

In nessun caso saranno ammessi messaggi ripetitivi.

ART. (14) DIVIETI PARTICOLARI.

Ai fini di un puntuale riordino del sistema pubblicitario sul territorio moncalierese, valgono i seguenti divieti di carattere generale, e precisamente:

- È fatto divieto apporre sistemi pubblicitari che interferiscano con la segnaletica stradale;
- Non è ammesso installare impianti pubblicitari su pali semaforici, dell'illuminazione stradale, del trasporto dell'energia elettrica, o di altre strutture di proprietà di enti locali o nazionali;
- Non sono ammessi distributori automatici non rientranti nelle prescrizioni delle vetrinette;
- Non è ammesso alcun tipo di impianto su edifici di particolare interesse storico, architettonico o monumentale a meno che non riguardino attività terziarie presenti nell'edificio; tale deroga può essere accordata previo parere dell'Ente proposto alla tutela dell'edificio in questione.

Sono comunque sempre fatte salve le ulteriori restrizioni volute dalle leggi vigenti, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli artt. 19, 20, 21, 22 del D.L. n. 420 del 30.06.59.

ART. (15) TRANSITORIETA'.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di adozione.

Tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio moncalierese dovranno adeguarsi alla presente normativa entro e non oltre 180 giorni dalla richiesta avanzata dal Comune; richiesta che sin da ora si stabilisce che dovrà riguardare almeno in intero percorso viario.

Decorso inutilmente il periodo di tempo indicato al precedente comma si provvederà, previa diffida, a rimuovere l'impianto a maggior spese dell'interessato al messaggio pubblicitario, recuperando le spese sostenute dal Comune con le procedure previste dal R.D. 14.10.1910 n. 639.

ART. (16) PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.

Per gli impianti di cui trattasi, installati sul ns. territorio senza la prescritta autorizzazione, varranno le norme previste dal cap. I della Legge 47/85, riguardanti le opere eseguite senza autorizzazione.

APPROVAZIONE

- Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 115 del 31/03/1989, esecutiva dal 12/05/1989
- Entrato in vigore il 01/06/1989 dopo ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.